REGOLAMENTO (CEE) N. 85/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1989

recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1988/1989, evidenziano che la situazione della campagna 1988/1989 è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 9 milioni di hl di vino da tavola;

considerando che, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre precisare che dal quantitativo che deve essere distillato obbligatoriamente in Grecia, è detratto il quantitativo per il quale è prevista la distillazione preventiva;

considerando che l'esperienza acquisita nella campagna precedente relativa alla possibilità di detrarre dal volume da prendere in considerazione per determinare il quantitativo di vino da conferire alla distillazione dei mosti destinati alla lavorazione, dopo il 15 marzo, è insufficiente per valutare gli effetti di tale provvedimento e che occorre pertanto, per valutarne l'impatto, riconfermarlo per questa campagna;

considerando che numerosi piccoli produttori di uve aderiscono a cantine cooperative o ad associazioni di produttori; che, in base allo statuto di tali organismi, in alcune regioni di produzione, l'obbligo di consegna di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 concerne l'organismo nel suo insieme mentre in altre regioni, l'obbligo incombe ad ogni aderente, che di conseguenza l'esonero previsto a favore dei piccoli produttori rischia di avere un impatto molto diverso nelle varie regioni; che occorre tener conto di questa situazione e delle difficoltà che implicherebbe l'introduzione di un duplice sistema di esonero all'interno di una stessa regione per la fissazione del quantitativo minimo che i produttori sono tenuti a consegnare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che se per ottemperare ai propri obblighi di distillazione, un produttore consegna del vino prodotto in una regione diversa dalla regione di produzione a cui egli appartiene, si creano squilibri sul mercato di alcune regioni; che è opportuno considerare che l'obbligo è soddisfatto solo se il vino consegnato e il vino soggetto all'obbligo provengono dalla stessa regione;

considerando che l'applicazione della norme di cui all'articolo 39, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87, per assicurare una transizione armoniosa tra le percentuali del prezzo di orientamento valide, rispettivamente per la campagna precedente e per la campagna 1990/1991, porta a fissare al 25 % la percentuale del prezzo di orientamento di ciascuno dei tipi di vino interessati da utilizzare per determinare il prezzo di acquisto del vino da tavola da conferire alla distillazione; che il volume da distillare in base alla distillazione obbligatoria per la campagna 1988/1989 non richiede l'applicazione di tale percentuale e porta a fissare il prezzo al 50 % del prezzo di orientamento di ciascuno dei tipi di vini da tavola interessati, in applicazione della norma di cui all'articolo 39, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 [4]; che per evitare la produzione di acquavite di qualità mediocre e in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, è necessario disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle disposizioni comunitarie in materia, è necessario disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle disposizioni nazionali in vigore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È decisa, per la campagna 1988/1989, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a 9 000 000 hl.

3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (1) sono i seguenti:

— regione 1: 0 hl,
— regione 2: 0 hl,
— regione 3: 2 470 000 hl,
— regione 4: 6 330 000 hl,
— regione 5: 200 000 hl,
— regione 6: 0 hl.

Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2722/88 della Commissione (2).

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il produttore può detrarre dal volume di cui al primo comma, i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il quantitativo di vino da tavola al disotto del quale i produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna, è di 5 hl, salvo per i produttori delle regioni di cui all'articolo 7, secondo comma, primo trattino di detto regolamento per i quali esso è di 25 hl.

Articolo 4

1. La percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 6, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissata a 25 %.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a:

— 1,56 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola blanchi del tipo A I,
— 1,88 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 5

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4, rispettivamente a:

a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
   — 1,05 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
   — 1,18 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
b) se il prodotto alla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore:
   — 0,94 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vino da tavola bianchi del tipo A I,
   — 1,07 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
   — 0,94 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
   — 1,07 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 6

1. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4 a:

— 2,01 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
— 2,14 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

(1) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(2) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 94.

2. Per gli alcoli diversi di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 7

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4 :

— 0,92 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,

— 1,04 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, qualora il prodotto sia ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 8

Per l'applicazione dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 441/88, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione